

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Dati relativi all'intermediario

Nome e Cognome	Nr iscrizione RUI	Opera per conto di
Alessandra Tonidandel	E000621608	Assiconsult S.r.l. Numero Iscrizione al RUI: B000060355
Nicoletta Bonetti	E000621607	
Michele Mottes	E000621606	
Petra Zeni	E000621604	

SEZIONE I.

Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'attività del broker Assiconsult Srl viene svolta su incarico del cliente

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker Assiconsult Srl dichiara che:

- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 e comma 4 ;
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
- Per garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP) si comunica che non sussistono relazioni e/o rapporti di partecipazioni, d'affari o familiari derivanti da stretti legami tali da causare conflitti di interessi
- fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza come esplicitato nella firmata lettera di incarico

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker Assiconsult Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da commissione inclusa nel premio assicurativo;

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV

Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker Assiconsult Srl dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice”;

con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall'Impresa Aig Europe Limited Rapp. Gen. Italia , il rischio è collocato con il conseguente regime di pagamento dei premi e relative responsabilità:

Agenzia	Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale Per L'italia	Accordo con autorizzazione all'incasso ai sensi dell'art. 118 c.a.p.	Pagamento liberatorio garantito da conto separato
	Aig Europe Limited Rapp. Gen. Italia		

Ricevuta del Contraente relativamente alla consegna della documentazione precontrattuale - Vers. 04.2021

Spett.le Assiconsult S.r.l.

Cognome e nome:	Consorzio Skipass Paganella Dolomiti
Ragione sociale:	
Codice fiscale / Partita IVA	01458130224 01458130224
Residenza o sede legale:	Piazzale Paganella, 4 - 38010 Andalo TN

Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione:

Impresa di assicurazione delegataria	Aig Europe Limited Rapp. Gen. Italia
Ramo	Rc Impianti Di Risalita
N° Polizza*	IAH0013646-13646/1
Decorrenza	01/05/2024

In ottemperanza all'art. 56 comma del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 successivamente modificato con provvedimento IVASS N.97 del 04/08/2020 dichiara:

- di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul Distributore (Allegato 3 vers. 04.2021)
- di aver ricevuto e preso visione delle Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP (Allegato 4 vers. 04.2021) in relazione al contratto stipulato con Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale Per L'italia
- di aver ricevuto e preso visione della Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento del distributore (Allegato 4 ter vers. 04.2021)
- in caso di contratto RCA, di aver preso visione della tabella provvigionale in relazione ai contratti RCA;
- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto copia della documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni

CO-IT-046-v2.0-04.2021-SC

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore: ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati relativi all'intermediario persona giuridica

Assiconsult S.r.l.
Sede legale: Via Esperanto, 1 – 39100 Bolzano (BZ)
Numero Iscrizione al RUI: B000060355
www.assiconsult.com
Telefono: +39 0471 069900 Fax: +39 0471 069911
Indirizzo PEC: info@pec.assiconsult.com

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di **consegna al contraente dell'allegato 3** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di **consegna dell'allegato 4** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di **consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di **proporre o raccomandare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di **valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato** per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. obbligo di **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di **consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di **valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento** assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di **informare** il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di **informare** il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di **informare** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

**In ottemperanza all'art. 56 comma del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018
successivamente modificato con provvedimento IVASS N.97 del 04/08/2020 dichiara:**

- di aver ricevuto e preso visione della Informativa sul Distributore (Allegato 3 ver.04.2021)
- di aver ricevuto e preso visione delle Informazioni sulla Distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4 vers.04.2021) in relazione al contratto stipulato con Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale Per L'italia
- di aver ricevuto e preso visione della Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento del distributore (Allegato 4 ter vers.04.2021)
- in caso di contratto RCA, di aver preso visione della tabella provvisoria in relazione ai contratti RCA;
- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto copia della documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni